RIPIANO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1983 E NORME IN MATERIA DI CONVENZIONI SANITARIE

Art. 8

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1984, n. 41, 26 maggio 1984, n. 158, 25 luglio 1984, n. 371, e 21 settembre 1984, n. 597.

Versione in vigore dal 28 novembre 1984, non più in vigore dal 28 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie
Estremi	Decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ripiano-dei-disavanzi-di-amministrazione-delle-unita-sanitarie-locali-790-1984/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it